

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3599

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, SARETTA, ARMELLIN,
AUGELLO, COBELLIS, CORSI, DEL MESE, FALCIER,
MELELEO, QUATTRONE, RINALDI, RUBINO, VENTRE**

Presentata il 19 marzo 1986

Norme per l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali
delle unità sanitarie locali nel profilo professionale di
psicologo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è, forse, impropria perché si tratta di materia tipica di decretazione ministeriale. Infatti, nonostante la normativa vigente non costituisca impedimento, si è creata una situazione di grave confusione nella indizione di concorsi per il profilo di psicologo da parte delle unità sanitarie locali

La recente legge di « sanatoria », la n. 207 del 1985, col terzo comma dell'articolo 14 ha aperto una serie di quesiti applicativi, la cui soluzione non è più rinviabile

Il testo della presente proposta si offre anche come « provocazione » essendo assai più auspicabile un tempestivo intervento normativo da parte del Ministero della sanità

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nei concorsi regolati dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, i titoli d'ammissione previsti dall'articolo 158 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 conservano la loro equipollenza alla laurea in psicologia, purché conseguiti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Nei concorsi per l'accesso alle qualifiche di cui all'articolo 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, le procedure previste dall'articolo 2, commi terzo e sesto, della legge 18 marzo 1968, n. 431, sono sostituite da quelle previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per il profilo professionale medici, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. Sino all'attuazione dell'ordinamento giuridico della professione di psicoterapeuta, come requisito specifico d'ammissione è valida l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici, o la laurea in psicologia.

3. Sino all'attuazione di una normativa nazionale per l'idoneità nella disciplina psicoterapica, fra i documenti di cui al comma terzo dell'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, i candidati devono includere l'attestazione di uno specifico tirocinio, ovvero di specializzazione in uno dei rami della psicologia o della medicina attinente la psicoterapia, al fine della predisposizione delle successive verifiche nelle prove concorsuali.

4. I competenti organismi universitari, sentite le regioni, possono riconoscere appositi istituti di formazione psico-

terapica operanti sul proprio territorio e dettare i relativi criteri di valutazione concorsuale. In attesa di tali adempimenti regionali, e dei successivi riconoscimenti statali, le commissioni di concorso provvedono direttamente alla determinazione di tali criteri con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

5. Nell'ambito del punteggio previsto per le singole posizioni funzionali, la commissione inserisce la valutazione dell'idoneità allo svolgimento di funzioni psicoterapiche rispettando i seguenti criteri:

a) le attestazioni di funzioni psicoterapiche già svolte presso enti od istituzioni pubbliche sono valutate fra i titoli di carriera;

b) le attestazioni di tirocinio psicoterapico o di specializzazione attinente la psicoterapia sono valutate fra gli altri titoli;

c) la prova individualmente predisposta per la verifica della formazione personale indicata dal candidato è valutata nel complesso delle altre prove di esame, le quali devono essere volte comunque ad accertare la formazione psicoterapica generale.

6. Per la composizione delle commissioni esaminatrici, le norme previste dagli articoli 26, 30 e 34 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per i sorteggi e le designazioni all'interno della disciplina oggetto di concorso sono riferite agli psicologi psichiatri di ruolo.

7. Per la nomina del professore universitario, e per le altre disposizioni in cui non sia già distinguibile la disciplina psicoterapica dalla psicologia clinica e dalla psichiatria, valgono gli accorpamenti ancora vigenti.

8. Per il riconoscimento delle funzioni psicoterapiche, fatta salva la loro inclusione per legge fra i compiti istituzionali dei servizi psichiatrici per adulti e minori direttamente derivati dalla territorializzazione delle strutture di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno

1971, n. 515, le commissioni debbono aver riguardo alla specifica normativa regionale e locale, competente sulla corretta definizione degli organici in ragione delle funzioni ereditate o di nuova istituzione.

ART. 3.

1. Le consulenze professionali nei servizi psicoterapici di cui all'articolo 1, comma quinto, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, ove ne sia predeterminato l'ammontare orario, sono riconducibili, a domanda, alla disciplina delle vigenti convenzioni per la medicina specialistica ambulatoriale disciplinate dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le relative graduatorie, sino alla completa regolamentazione della professione di psicoterapeuta, sono tenute presso l'Ordine dei medici, da apposite commissioni in cui sia garantita la rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali della categoria medica e psicologica.